



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2620/2015 promossa da:

[REDACTED]

con l'avv. ULANO PAOLA LUCIA

ATTRICE

contro

GIOVANNI FRANCESCO GALLOTTI,

[REDACTED]

CONVENUTO

e contro

[REDACTED]

[REDACTED]

TERZA CHIAMATA

Udienza di p.c.: 11/07/2018.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e motivi della decisione

Con l'atto di citazione, la sig.ra [REDACTED] chiedeva la condanna del dott. Giovanni Francesco Gallotti a risarcirle, ex artt. 1218 e 2236 c.c., tutti i danni patrimoniali, di cui euro 6.225,14 per spese mediche ed euro 1.728,30 per spese di trasporto, e non patrimoniali, per euro 10.000,00, da lei subiti in

pagina 1 di 7

Firmato Da: QUOTA MARIA CARLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Senat#: 3eccc9c194cb7cc5c871122c94ed324



conseguenza dell'errore nelle cure veterinarie prestate al suo gatto, chiamato [REDACTED] che, a causa di ciò, sarebbe stato afflitto da un sarcoma da cui, dopo lunghe sofferenze, ne sarebbe derivata la morte.

L'attrice allegava, in particolare, di essere stata proprietaria di detto animale e di essersi rivolta per la sua cura al convenuto che, dal 2009 al 2014, lo avrebbe sottoposto alla vaccinazione annuale tramite iniezione intrascapolare di Versifel Felv di Zoetis miscelato con Felocel CVR di Elanco.

Tale prestazione, tramite utilizzo di sali di alluminio come adiuvanti al vaccino, eseguita miscelando due sostanze nella stessa siringa e ripetendo l'iniezione, nello stesso punto, ogni anno a partire dal 2009, sarebbe avvenuta in contrasto con le indicazioni del foglietto illustrativo dello stesso farmaco Versifel Felv di Zoetis utilizzato, oltre che con le linee guida internazionali, ed avrebbe provocato l'insorgenza del sarcoma. Conseguenza, questa, prevedibile secondo le conoscenze scientifiche di un veterinario medio dell'epoca, ma di cui l'attrice non aveva ricevuto alcuna informazione, prima di acconsentire all'esecuzione del vaccino.

Tale evento dannoso, inoltre, sarebbe stato evitabile, sia in quanto il vaccino in questione non sarebbe stato necessario a tutelare la salute di un gatto che viveva principalmente all'interno di un appartamento, sia perché ne sarebbe stata sufficiente, in ogni caso, la ripetizione ogni tre anni, senza miscelarlo con altri vaccini ed effettuando l'iniezione in punti diversi.

Due giorni dopo l'ultima vaccinazione, avvenuta il 28/07/2014, l'attrice si sarebbe accorta della presenza di un granuloma nel punto in cui era stata effettuata l'ultima iniezione ed avrebbe nuovamente sottoposto il gatto ad una visita del Dott. Gallotti. Quest'ultimo, senza chiedere alcuna autorizzazione alla proprietaria dell'animale, tramite una siringa, avrebbe estratto del liquido da tale massa e, successivamente, iniettato del cortisone, riferendo che si trattasse di un granuloma da iniezione. Anche questa operazione di aspirazione avrebbe rappresentato un errore professionale.

In seguito, l'attrice si sarebbe rivolta per la cura del gatto ad altro veterinario, [REDACTED] che avrebbe asportato la massa, con intervento chirurgico, e diagnosticato il sarcoma vaccino indotto, consigliando le successive 16 sedute di radioterapia, eseguite presso il centro oncologico veterinario di [REDACTED].

Nei giorni successivi al termine del periodo di radioterapia, il gatto sarebbe stato afflitto dalla paralisi degli arti posteriori e da vescica spastica; sarebbe stato sottoposto, quindi, a nuovi trattamenti presso la [REDACTED] e presso il veterinario [REDACTED] oltre che all'inserimento, eseguito dall'attrice, di un catetere, per 20 giorni, 2 volte al giorno.



Ciononostante, a Gennaio 2015, si sarebbe riscontrata la metastasi diffusa del sarcoma e l'attrice, pertanto, avrebbe deciso di concedere al proprio gatto l'eutanasia.

Sia durante le cure che in seguito alla morte dell'animale, l'attrice, oltre a sopportare spese e disagi pratici, avrebbe sofferto gravemente nell'assistere alle condizioni di dolore del gatto e nell'affrontare la sua graduale perdita. La notifica dell'atto di citazione, infine, sarebbe stata preceduta dall'esperimento di un tentativo di mediazione, con esito negativo.

Con la comparsa di risposta, il convenuto sosteneva che l'esecuzione annuale del vaccino in questione fosse stata espressamente richiesta dall'attrice, in quanto il gatto sarebbe stato esposto, presso la casa di sua madre, al contatto con una gatta non vaccinata. In ogni caso, il dott. Gallotti asseriva di aver rispettato le linee guida ed i protocolli veterinari vigenti e di aver informato l'attrice su tutti i rischi terapeutici all'epoca scientificamente noti, tra i quali non vi sarebbe stato il sarcoma e per il cui consenso non sarebbe stata necessaria la forma scritta.

Il gatto, inoltre, sarebbe stato portato per una visita dal dott. Gallotti solo dopo un mese dall'esecuzione dell'ultimo vaccino, senza aver informato il convenuto, prima di allora, di alcuna reazione avversa. Il convenuto, d'altronde, avrebbe informato l'attrice anche circa la necessità di eseguire le iniezioni successive, per aspirare parte del contenuto del granuloma e per somministrare del cortisone.

Il convenuto, quindi, negava il nesso causale tra la propria condotta e l'insorgenza del sarcoma e, in ogni caso, la sussistenza di alcuna sua colpa. Infine, contestava il *quantum* del danno patrimoniale allegato. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea e manifestava l'intenzione di chiamare in causa la propria assicuratrice per la responsabilità professionale, al fine di esserne interamente manlevato in caso di condanna.

In seguito al differimento della prima udienza ed alla relativa citazione, la terza chiamata [REDACTED] con la sua comparsa di costituzione e risposta, condivideva le eccezioni già formulate dal convenuto ed eccepiva la pattuizione di una franchigia assicurativa del 10%, oltre all'inoperatività della polizza con riguardo alla restituzione di onorari ed alla presenza di un massimale di euro 250.000,00. Domandava, pertanto, il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti o, in subordine, la limitazione della condanna, nel *quantum*, alle condizioni di polizza.

Alla prima udienza, il G.I. assegnava i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.. Con la prima memoria, l'attrice negava che il gatto frequentasse la casa della madre e dichiarava di aver informato il



veterinario del suo stato di salute subito dopo l'insorgere dei sintomi, associandosi alla domanda rivolta dal convenuto nei confronti della sua assicuratrice.

L'istruttoria proseguiva, quindi, con l'assunzione di alcune testimonianze e l'espletamento di una CTU, al cui esito il G.I. fissava l'udienza di p.c. dell'11/07/2018, in cui le parti concludevano, nel merito, come da I memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., per l'attrice, e come da rispettivi atti introduttivi per le altre.

Trattenuta la causa in decisione e decorsi i termini assegnati ex art. 190 c.p.c., si rileva, in via preliminare che è pacifico che il convenuto abbia eseguito le prestazioni veterinarie descritte nell'atto di citazione, con le modalità ivi descritte, sia con riguardo alla reiterata somministrazione annuale dei vaccini, tramite iniezione sempre nella stessa zona intrascapolare, sia in relazione all'aspirazione di materiale dal granuloma ed all'iniezione di cortisone.

Non sono stati contestati, d'altra parte, nemmeno l'insorgenza del sarcoma, nelle tempistiche e con la gravità indicate dall'attrice, né la conseguente ed opportuna sottoposizione ad eutanasia del gatto né l'intenso legame affettivo dell'attrice con esso.

Il nesso causale tra la reiterazione del vaccino, iniettato sempre nello stesso punto, e l'insorgenza del sarcoma, d'altro canto, è stato provato, con probabilità superiore al 50%, dalla CTU svolta.

L'ausiliario del Giudice, peraltro, ha accertato anche la prevedibilità di tale rischio secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, riferite ad un veterinario medio, e la sua evitabilità attenendosi alle linee guida in materia di somministrazione dei vaccini nel gatto, in particolare mutando la zona di iniezione.

Da ciò la prova della grave condotta colposa del professionista convenuto e del nesso di causalità con il fatto dannoso rappresentato dall'insorgenza della patologia, da cui deriva la sua responsabilità risarcitoria, a prescindere da qualsiasi questione circa l'effettiva prestazione di un consenso informato da parte dell'attrice.

Il convenuto, tra l'altro, non ha nemmeno contestato di essere stato il veterinario di fiducia dell'attrice dal 2009 all'insorgenza del sarcoma e di essere stato, quindi, l'unico ad aver effettuato iniezioni vaccinali a tale animale in detto periodo. Egli, in particolare, non ha allegato specificatamente né provato la verifica di alcun evento, a lui non imputabile, che abbia anche solo astrattamente potuto interrompere il nesso causale in questione, determinando autonomamente l'insorgenza del sarcoma.



Le spese veterinarie allegatae dall'attrice per la cura del gatto in seguito alla manifestazione del sarcoma, sono state documentalmente provate (docc. 2-11 - fascicolo dell'attrice), nella misura di euro 6.228,14, ed appaiono congrue in quanto, come attestato anche dalla testimonianza del dott. ██████████ sostenute su prescrizione di professionisti veterinari facenti parte di strutture sanitarie specializzate, di livello universitario o, comunque, di ampie dimensioni e, quindi, con comprovata esperienza ed affermazione sul mercato.

Circostanze, queste, che dimostrano la congruità dei prezzi applicati rispetto a quelli comunemente praticati e l'utilità di tali spese, effettuate per contrastare la patologia e le sue conseguenze, nel momento in cui vi era ancora una buona probabilità di sconfiggerla o ritardarne significativamente lo sviluppo, ovvero, in ogni caso, per alleviare le sofferenze dell'animale.

Inoltre, deve essere riconosciuto all'attrice anche il rimborso delle spese, pari complessivamente ad euro 1.728,30, sostenute per condurre il gatto presso detti luoghi di visita e cura, esborsi non specificatamente contestati dal convenuto né dalla terza chiamata e, in ogni caso, corrispondenti ai costi medi necessari per raggiungere le strutture veterinarie specializzate più vicine alla residenza dell'attrice.

Il rapporto affettivo tra quest'ultima ed il suo gatto, infine, oltre che pacifico, appare provato dalle stesse cure che essa gli ha riservato, sia prima dell'insorgenza della malattia, recandosi regolarmente dal veterinario di fiducia, sia dopo, percorrendo anche distanze ragguardevoli, pur di raggiungere il luoghi di cura specializzati più prossimi.

Ciò dimostra che l'attrice, in seguito alla malattia, alle sofferenze fisiche ed alla morte del gatto, abbia dovuto affrontare dei gravi patimenti morali.

Ai sensi degli artt. 2059, 1226 c.c. e 2 Cost., pertanto, l'attrice ha diritto ad essere risarcita anche di tale danno non patrimoniale, che viene liquidato equitativamente in euro 8.000,00, corrispondente alla somma complessiva che la stessa ha sborsato per la cura dell'animale, nella speranza di salvarlo dalla malattia, dimostrando il ben maggior valore da essa attribuito alla salute di quest'ultimo.

Valore che, d'altra parte, trova riscontro nella sempre maggior importanza riconosciuta comunemente, nell'espressione e realizzazione della personalità umana, al legame con un animale da compagnia, per la cui cura, infatti, la professione veterinaria ha raggiunto, ad oggi, livelli di sviluppo e specializzazione molto elevati. Sintomo, questo, proprio della diffusione del sentore comune circa l'importanza di tali



legami affettivi, che giustifica ampiamente il sostenimento di spese per la salute di tali animali poiché, con la loro vicinanza, essi forniscono benessere e serenità allo stesso essere umano.

Con riguardo alla domanda di manleva proposta dal convenuto avverso la terza chiamata, d'altro canto, sono pacifici sia il rapporto assicurativo e l'obbligazione di indennizzo a carico di [REDACTED] sia la sussistenza di una franchigia pari al 10% del danno accertato.

Il risarcimento complessivamente dovuto all'attrice ammonta ad euro 7.956,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale e ad euro 8.000,00 per danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito della presente sentenza al saldo. Pertanto, il convenuto ha diritto ad essere manlevato dalla sua assicuratrice nei limiti di: euro 7.160,80, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo, con riferimento alla prima voce di danno, ed euro 7.200,00, con riguardo alla seconda.

In ragione della soccombenza pressoché integrale, le spese di lite vengono poste interamente a carico della terza chiamata; liquidate secondo i parametri tabellari medi, in favore dell'attrice, e minimi, invece, in favore del convenuto, vista la semplicità delle questioni trattate con riguardo a detta parte.

P.Q.M.

il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) condanna il convenuto a risarcire all'attrice, ex artt. 1218, 2236, 2059, 1226 c.c. e 2 Cost., il danno patrimoniale, liquidato in euro 7.956,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed il danno non patrimoniale, liquidato in euro 8.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito della presente sentenza al saldo, ad essa provocati;
- 2) condanna la terza chiamata a rifondere al convenuto, ex artt. 1218, le somme da lui eventualmente pagate all'attrice in adempimento del precedente capo di condanna, nel limite di euro 7.160,80, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed entro il limite di euro 7.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- 3) condanna la terza chiamata a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in euro 4.835,00 per compensi, oltre euro 271,70 per esborsi, 15% per spese generali, IVA, CpA ed al compenso eventualmente versato al CTU, nei limiti del *quantum* liquidatogli in corso di causa;



4) condanna la terza chiamata e rifondere le spese di lite in favore del convenuto, liquidate in euro 2.738,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, CpA ed al compenso eventualmente versato al CTU, nei limiti del *quantum* liquidatogli in corso di causa.

Pavia, 16 ottobre 2018.

Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota

